

## **Articolo 1 – Costituzione e Denominazione**

È costituita l'Associazione scientifica denominata "Società Italiana Medici Pediatri". La denominazione può anche essere espressa nella forma abbreviata SIMPE.

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con sezioni, ovvero rappresentanze, nelle Regioni e Province Autonome, anche mediante associazione con altre Società o Associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

Essa è rappresentativa dei professionisti medici, con specializzazione in Pediatria o disciplina equipollente.

È prevista l'ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti contemplati dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che la l'Associazione rappresenta.

Ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.383, l'Associazione si configura quale "Associazione di Promozione Sociale". L'Associazione è disciplinata, oltre che dalla Legge sopra richiamata, dagli art.36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

Lo Statuto tiene, inoltre, conto delle raccomandazioni di cui al D.M. della Salute del 2 agosto 2017 (G.U. 10 agosto 2017 n.186).

## **Articolo 2 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità di promozione della ricerca, della formazione e informazione scientifica in ambito pediatrico, in particolare per:

- promuovere e divulgare la ricerca di base e clinica sulle principali patologie legate alla salute infantile e dell'adolescenza, anche in collaborazione con altre Società, Associazioni ed Organismi Scientifici;
- rilevare i bisogni formativi e culturali dei Pediatri;
- organizzare ed erogare attività di formazione continua, anche nella qualità di Provider ECM (Educazione Medica Continua);
- valorizzare il ruolo del bambino e dell'adolescente nella società, tutelare la salute psico-fisica, difenderne i diritti in ambito sociale;
- definire azioni utili alla promozione dell'equità in tema di salute;
- promuovere corretti stili di vita nell'infanzia e nell'adolescenza;
- promuovere l'allattamento materno;
- promuovere rapporti con Enti, Associazioni e Fondazioni italiane ed estere, anche mediante la stipula di accordi di partenariato;

- definire rapporti di collaborazione con i Ministeri, le Commissioni Parlamentari, i Tavoli Nazionali e quanti abbiano nella propria mission il benessere fisico, psichico e sociale del bambino e dell'adolescente;
- collaborare con il Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, con l'Osservatorio Nazionale sulla salute dell'Infanzia e l'Adolescenza e altri Enti similari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;
- riunire, organizzare e coordinare sul piano nazionale l'attività istituzionale dei soci, operando in tutte le Regioni italiane;
- promuovere l'attività scientifica, didattica e di ricerca, mediante la propria Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER), oltre che attraverso l'organizzazione di comitati, convegni, borse di studio, seminari ed altre iniziative a carattere scientifico e divulgativo che possano contribuire agli scopi indicati;
- coordinare ed integrare la propria attività con Associazioni e Società Scientifiche aventi analoghi obiettivi sia in Italia che all'estero;
- produrre e diffondere materiale didattico ed altri supporti tecnici e scientifici inerenti agli scopi statuari;
- collaborare con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri Organismi e Istituzioni Sanitarie Pubbliche;
- elaborare linee guida e PDTA in collaborazione con le Agenzie per i Servizi Sanitari Nazionale (AGENAS) e Regionali (A.S.S.R.) e la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (F.I.S.M.) e in accordo con le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle Società Scientifiche Europee.

L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente o indirettamente attività sindacale. Nel suo ambito, pertanto, è esplicitamente vietato il perseguimento diretto o indiretto di tali finalità.

Nell'ottica della maggiore diffusione delle proprie attività scientifiche, l'Associazione si obbliga a pubblicare sul proprio sito web: **www.simpe.org** ovvero **www.simpeservizi.it**, tutti i dati relativi alla attività scientifica svolta.

Essa, altresì, si obbliga a tenere costantemente aggiornato tale sito.

Per gli scopi statuari la Società Italiana Medici Pediatri (SIMPE) si dota di un Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

La SIMPE è autonoma e indipendente, come autonomi e indipendenti sono i suoi legali rappresentanti.

L'Associazione nella sua interezza, ed i suoi legali rappresentanti nello specifico, non possono in alcun modo esercitare attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

I Legali rappresentanti, gli amministratori e i promotori della SIMPE non devono aver subito condanne

passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

È assolutamente vietata la possibilità di assumere incarichi che possano configurare conflitto di interesse; la presenza attuale o futura di tale conflitto di interesse deve essere tempestivamente dichiarata e risolta all'atto della assunzione di incarichi dirigenziali all'interno della Associazione.

È prevista la massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni della Associazione attraverso:

- indicazione del procedimento per la elezione democratica degli organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e con durata limitata nel tempo,
- approvazione da parte dell'assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari, democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi
- regolamentazione delle convocazioni dell'assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle modalità con cui l'assemblea stessa e gli altri organismi deliberano.

È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali.

È previsto l'obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti.

### **Articolo 3 - Durata e sede**

L'Associazione ha durata illimitata ed ha sede a Teramo.

L'Associazione potrà istituire e sopprimere propri uffici amministrativi e di rappresentanza, sedi secondarie ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, sia in Italia che all'Estero.

### **Articolo 4 - Soci ordinari, straordinari, federati e onorari**

Sono soci ordinari i medici specialisti in Pediatria e/o in possesso di titoli discipline equipollenti o equiparati. L'iscrizione alla Società scientifica SIMPE avviene mediante la sottoscrizione di apposito modulo o la compilazione dello specifico format riportato sul sito della Associazione [www.simpe.org](http://www.simpe.org) ovvero [www.simpeservizi.it](http://www.simpeservizi.it)

Entro il 31 gennaio il socio è tenuto a confermare la sua iscrizione all'annualità in corso mediante versamento della quota associativa nazionale o direttamente o attraverso le sezioni regionali.

La mancata regolarizzazione della quota associativa impedisce l'accesso ai benefici delle convenzioni stipulate in favore degli associati e di poter esercitare il diritto di voto.

Sono soci straordinari i medici specializzandi in pediatria, nonché i medici non specialisti in Pediatria, purché regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali, che si iscrivono alla Società scientifica SIMPE mediante la

sottoscrizione di apposito modulo o che compilino lo specifico format riportato sul sito della Associazione **www.simpe.org** ovvero **www.simpeservizi.it**.

I soci straordinari non rientrano nel computo della rappresentatività.

La SIMPE può stipulare “Patti Federativi” con altre società scientifiche di area pediatrica o affine. La richiesta di adesione è formulata al Presidente che la sottopone, per l’approvazione, alla decisione dell’Ufficio di Presidenza. Le Società Scientifiche aderenti debbono documentare la consistenza dei loro soci e la loro articolazione territoriale e divengono, di fatto, soci federati. La loro iscrizione, a titolo gratuito, avviene d’ufficio in virtù della sola appartenenza all’Associazione federata.

La partecipazione al Patto Federativo presuppone come elemento fondamentale la garanzia di parità fra le Associazioni aderenti e non ne comporta alcuna limitazione, riserva o condizione per la propria indipendenza o autonomia statutaria. Durata e funzionamento del Patto Federativo sono normati da apposito regolamento sottoscritto tra le parti.

Obiettivo del Patto Federativo è l’elaborazione di linee guida in relazione a tutte le attività afferenti la pediatria con riferimento alle branche di appartenenza comprendenti le aree, le discipline e i settori di attinenza, nonché la collaborazione in attività progettuali mirate alla epidemiologia ed alla ricerca.

E’ consentito, altresì, “Collegarsi” con altre Società Scientifiche con cui si intenda condividere e supportare attività scientifiche, culturali e attività sociale. La richiesta di adesione è formulata al Presidente che la sottopone, per l’approvazione, alla decisione dell’Ufficio di Presidenza al fine di definire i termini del patto con la “Società Collegata”.

I soci accettano gli scopi dell’Associazione e partecipano attivamente alla loro realizzazione.

I soci ordinari partecipano a tutte le attività scientifiche, culturali e di ricerca promosse dall’Associazione; possono far parte di commissioni di studio o gruppi di ricerca; hanno i poteri e le responsabilità sociali; partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie e godono dell’elettorato attivo e passivo.

I soci straordinari e i soci federati partecipano a tutte le attività scientifiche, culturali e di ricerca promosse dall’Associazione; possono far parte di Commissioni di studio o gruppi di ricerca; partecipano alle Assemblee ordinarie e straordinarie. Non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio è intrasmissibile; essa può venir meno per i seguenti motivi:

- per recesso, da comunicare per iscritto alla Presidenza Nazionale;
- per delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravenuto agli obblighi e alle norme del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità;
- per decisione del Collegio dei Probiviri a causa di comportamento professionale, deontologico o scientifico sanzionato come illecito o lesivo del prestigio dell’Associazione;

- per mancato pagamento della quota associativa annuale per un periodo di tre anni consecutivi e con effetto ai sensi dell'art. 24 del codice civile;
- per i soli soci federati per il mancato rinnovo del Patto Federativo.

Divengono soci onorari coloro che, persone fisiche o Enti, si siano distinti per l'impegno profuso a favore della salute dell'infanzia e dell'adolescenza o allo sviluppo delle attività proprie dell'Associazione. Essi vengono designati dal Consiglio Direttivo e non hanno diritto di voto.

### **Articolo 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale;
- dall'ammontare delle quote associative;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da altri proventi che pervengano alla Associazione a qualsiasi titolo.

### **Articolo 6 - Organi sociali**

Gli organi sociali sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- L'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Tesoriere)
- Il Collegio dei Sindaci Revisori
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali
- Le Sezioni Regionali
- Le Commissioni di studio
- Il Comitato Scientifico
- La Rete di Epidemiologia e Ricerca (RePER)

I componenti dei suddetti Organi sociali potranno essere eletti solo tra soggetti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Nessuno dei componenti gli organi sociali percepisce retribuzioni.

### **Articolo 7 - Assemblea dei soci: composizione**

L'Assemblea è costituita dai soci ordinari e straordinari in regola con il versamento delle quote sociali, nonché dai soci onorari. I soci ordinari possono essere rappresentati da altri soci attraverso delega scritta. Ciascun socio ordinario può rappresentare fino ad un massimo di 5 (cinque) associati appartenenti alla propria Regione, in regola con il pagamento della quota annua, con delega sottoscritta dal delegante.

### **Articolo 8 – Assemblea dei soci: convocazione**

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta elettronica.

La convocazione della Assemblea elettiva è effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione e sarà pubblicata sul sito ufficiale della Società.

Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, con funzione di Segretario; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato sul sito della Società Scientifica.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del preventivo per l'anno in corso.

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta domanda al Presidente dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla ricezione delle richieste autenticate dei singoli soci in regola con il pagamento della quota sociale. Sulla lettera d'invito, in ogni caso, saranno indicati anche data ed orario sia della prima che della seconda convocazione. Hanno diritto di voto i soli soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale.

### **Articolo 9 – Assemblea dei soci: deliberazioni**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un membro dell'Ufficio di Presidenza. L'Assemblea, quando elettiva, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea elettiva nominato, assieme al Vicepresidente e al Segretario verbalizzante, dall'Ufficio di Presidenza che si riunisce prima dell'insediamento dell'Assemblea elettiva stessa.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato sul sito della Società Scientifica.

Tanto l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria, nonché quella elettiva, sono valide con la presenza della maggioranza dei soci. Le stesse si riterranno altresì validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nonché quella elettiva, sia in prima che in seconda convocazione, ai fini della validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, fatto salvo quanto previsto dagli art. 27 e 28.

Ogni elettore esprime il proprio voto e può essere delegato al voto da un massimo di 5 altri iscritti della stessa Sezione Regionale in regola con il pagamento della quota annua.

Le modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno.

### **Articolo 10 – Assemblea dei soci: compiti**

Sono di competenza dell'Assemblea dei soci:

- l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività svolta, nonché del rendiconto preventivo;
- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori;
- l'elezione del Collegio dei Probiviri;
- l'eventuale modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione;
- la ratifica dell'adesione a Federazioni o a Patti federativi.

### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo: composizione e durata**

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, compresi i componenti l'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale e Tesoriere).

Per ricoprire la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale e Tesoriere è necessaria un'anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPE di almeno 5 (cinque) anni, essere in regola con il versamento delle quote sociali ed aver ricoperto almeno un mandato nel Consiglio Direttivo Nazionale, con qualunque carica, oppure di Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere regionale.

Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo Nazionale, nel Collegio dei Sindaci Revisori e nel Collegio dei Probiviri i soci ordinari con una anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPE di almeno cinque anni, in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di cessazione di un componente il Consiglio sarà integrato con un nuovo componente su nomina proposta dall'Ufficio di

Presidenza e ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima seduta utile e successivamente dell'Assemblea Nazionale. Se il numero dei componenti del direttivo decaduti in contemporanea è superiore alla metà (ovvero 5 componenti), tutto il Consiglio Direttivo verrà considerato decaduto e verranno indette nuove elezioni nazionali, entro il termine massimo di tre mesi. I componenti del Consiglio Direttivo conservano la propria carica sino alla scadenza del mandato, anche laddove intervenga la condizione di quiescenza.

### **Articolo 12 - Consiglio Direttivo: convocazione e deliberazioni**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda la maggioranza dei consiglieri. La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia per loro possibile seguire la discussione sino al termine della seduta. In questo caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presidente. Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, con funzione di Segretario; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato sul sito della Società Scientifica.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori ed il Presidente del Collegio dei Probiviri. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, altre figure, laddove funzionali ai temi posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 13 - Consiglio Direttivo: compiti**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- approvare in via preventiva, il rendiconto economico dell'anno precedente ed il rendiconto preventivo dell'anno in corso da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- deliberare sull'entità delle quote associative;
- indire annualmente il Congresso Nazionale e definirne il programma scientifico;
- redigere i regolamenti per l'attività sociale;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- nominare i Soci onorari;
- individuare i componenti dell'Ufficio Elettorale dell'Assemblea Elettiva;



- promuovere l'istituzione di Sezioni regionali dell'associazione.

#### **Articolo 14 – Ufficio di Presidenza**

L'Ufficio di Presidenza, che è organo esecutivo, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale, dal Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza degli altri componenti.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta elettronica.

L'Ufficio di Presidenza può riunirsi in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia per loro possibile seguire la discussione sino al termine della seduta. In questo caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo dove è presente il Presidente. Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, con funzione di Segretario; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato sul sito della Società Scientifica.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti

Sono compiti dell'Ufficio di Presidenza:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario (con funzione verbalizzante) dell'Assemblea elettiva;
- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio sociale;
- predisporre e adottare le deliberazioni funzionali alle attività proprie dell'associazione, la cui esecuzione è demandata al Presidente o al Segretario Generale in base alle rispettive funzioni o ad un delegato dell'Ufficio di Presidenza;
- promuovere l'istituzione di commissioni di studio, valutarne le proposte, le attività ed i progetti di interesse dell'Associazione;
- nominare i Coordinatori ed i componenti delle Commissioni di studio, oltre che figure professionali funzionali alle attività proprie dell'associazione;
- autorizzare collaborazioni con enti pubblici e/o privati, Associazioni, Istituzioni per la realizzazione delle finalità associative;
- utilizzare collaboratori, nei limiti strettamente necessari al buon funzionamento dell'associazione.

Tutte le nomine, le collaborazioni e le altre attività decise dall'Ufficio di Presidenza devono essere successivamente sottoposte al Consiglio Direttivo per la condivisione.

In caso di decadenza di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, i restanti componenti provvederanno alla nomina di un sostituto, salvo ratifica da parte dell'assemblea generale da operarsi nella prima riunione utile.

Se il numero dei decaduti è superiore alla metà dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, tutto il Consiglio Direttivo verrà considerato decaduto e verranno indette nuove elezioni entro il termine massimo di tre mesi. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza partecipano ordinariamente, su invito del Presidente, il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori e il Presidente del Collegio dei Probiviri. Possono partecipare, su invito del Presidente, anche altre figure laddove funzionali alla discussione dei temi posti all'ordine del giorno.

### **Articolo 15 - Ufficio di Presidenza: Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, la quale, solo nel caso sia elettiva, è invece presieduta dal Presidente dell'Assemblea elettiva;
- sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- verifica l'osservanza dello Statuto Sociale;
- convoca e presiede il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali.

Il Presidente uscente assume le funzioni di Past President ed affianca il Presidente neo eletto per la durata di 365 giorni dalla data delle elezioni. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 16 - Ufficio di Presidenza: Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impedimento. In caso di dimissioni, vacanza o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente subentra sino alla naturale scadenza del mandato. In caso di vacanza del Vice Presidente subentra il Segretario Generale, quindi il Tesoriere.

### **Articolo 17 - Ufficio di Presidenza: Segretario Generale**

Il Segretario Generale cura tutti gli aspetti logistici ed organizzativi dell'associazione; dirige e coordina la strutturazione e l'aggiornamento del sito ufficiale; dirige e coordina, coadiuvato dal Direttore della Comunicazione nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza, gli altri mezzi di comunicazione dell'Associazione; è suo compito adottare, di concerto con l'Ufficio di Presidenza, le procedure necessarie allo svolgimento e sviluppo delle attività dell'Associazione, compresa la ricerca di finanziamenti/sponsorizzazioni, la partecipazione a bandi pubblici o privati di finanziamento di progetti, progetti di formazione; può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza. Le

funzioni del Segretario Generale sono svolte con potere di firma congiunta a quella del Presidente. E' il coordinatore della Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER); è coadiuvato dal Direttore della Rete Reper, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

#### **Articolo 18 - Ufficio di Presidenza: Tesoriere**

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione e il consuntivo e provvede al controllo delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, è altresì il responsabile del personale. Può assumere ulteriori funzioni quando investito dall'Ufficio di Presidenza. Il Tesoriere esprime parere vincolante su tutta la contrattualistica della SIMPE a valenza economica, sia in uscita che in entrata.

#### **Articolo 19 – Collegio dei Sindaci Revisori**

Il Collegio dei Sindaci Revisori è costituito da tre (3) componenti eletti dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dal regolamento elettorale.

Ad esso è demandato il controllo della gestione finanziaria, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Collegio dei Sindaci Revisori resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; ha il compito di esaminare annualmente il bilancio dell'Associazione, constatarne la regolarità amministrativa e formale e inviare una relazione al Presidente del Consiglio Direttivo e, per conoscenza, a tutti i membri dello stesso.

In caso di decadenza o dimissione di uno dei componenti, subentra il componente supplente che avrà riportato il maggior numero di voti. Il posto reso vacante tra i Sindaci supplenti sarà integrato su nomina proposta dall'Ufficio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e successivamente dall'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori partecipa ordinariamente, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è un organo di garanzia per i Soci.

È costituito da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea dei soci con le modalità previste dal regolamento elettorale.

Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Possono essere eletti i soci con età superiore a 50 anni.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Consiglio Direttivo sottopone al Collegio dei Probiviri tutti i casi di pertinenza che pervengano alla Associazione e che pongano dubbi di sanzionabilità per comportamenti illeciti o lesivi del prestigio della Associazione e, pertanto, in contrasto con gli scopi di cui all'art. 2 (due).

Il collegio dei Probiviri avrà facoltà di identificare la tipologia di sanzione commisurata alla problematica eventualmente accertata: dalla sanzione scritta alla decadenza dello stato di socio.

In caso di decadenza o dimissione di uno dei componenti, subentra il componente supplente che avrà riportato il maggior numero di voti. Il posto reso vacante tra i Probiviri supplenti sarà integrato su nomina proposta dall'Ufficio di Presidenza e ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile e successivamente dall'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri partecipa ordinariamente, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio Direttivo.

### **Art. 21 - Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali**

Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali è convocato dal Presidente Nazionale e si riunisce almeno una volta all'anno, oppure su richiesta della maggioranza delle Sezioni regionali.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta elettronica. Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e da uno dei componenti del Coordinamento, con funzione di Segretario; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato sul sito della Società.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza delle sezioni regionali.

È presieduto dal Presidente Nazionale ed è composto da tutti i Presidenti Regionali o da un loro delegato facente parte del Consiglio Regionale. Non sono ammesse deleghe tra le diverse Sezioni regionali.

Il Coordinamento dei Presidenti delle Sezioni regionali:

- a) è l'organo nazionale di rappresentanza delle sezioni regionali;
- b) è organismo di indirizzo e programmazione delle attività delle sezioni regionali;
- c) rappresenta al Consiglio Direttivo tutte le problematiche regionali relative alle attività statutarie;
- d) attiva, a livello regionale, le risorse necessarie alla realizzazione delle progettualità avviate dall'Associazione.

I costi dell'adunanza sono a carico delle singole sezioni regionali.

## **Art. 22– Sezioni Regionali**

La SIMPE è un'associazione scientifica con rilevanza e diffusione nazionale; è tuttavia prevista l'istituzione di Sezioni Regionali, una per ogni Regione o Provincia Autonoma, con lo scopo di:

- realizzare le finalità statutarie dell'associazione in ambito regionale;
- coordinare le attività scientifiche dei soci della Regione secondo gli scopi di cui all'art. 2 (due) del presente Statuto;
- rappresentare la SIMPE per le attività statutarie presso le Autorità sanitarie e non sanitarie regionali, provinciali, comunali ed aziendali, collaborando con esse ai fini della programmazione sanitaria in ambito pediatrico;
- rendere operative localmente le determinazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Nazionale della SIMPE.

Le Sezioni Regionali sono istituite e funzionano secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della SIMPE.

Sono organi delle Sezioni Regionali:

- a) il Consiglio Direttivo composto da:
  - il Presidente regionale
  - il Vicepresidente regionale
  - il Segretario regionale
  - il Tesoriere regionale
  - i Consiglieri regionali in numero di 3 (+ 2 per le Regioni con più di 100 iscritti)
- b) Il Collegio dei sindaci revisori composto da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente.
- c) Il Congresso Regionale.

### **a) IL DIRETTIVO REGIONALE**

Il Direttivo regionale è convocato dal Presidente regionale. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente regionale lo ritenga opportuno, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti il Direttivo Regionale.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta elettronica. Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante; esso è conservato negli archivi informatici e pubblicato, a cura del Presidente regionale, sul sito della Società, nell'apposita sezione regionale.

Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Tra i compiti del Direttivo regionale vi è quello di stabilire la quota di iscrizione alla sezione regionale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Direttivo.

b) **IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI REGIONALI**

Il Collegio dei Sindaci Revisori Regionali è costituito da tre (3) componenti eletti dal Congresso Regionale con le modalità previste dal regolamento elettorale.

Il Presidente del Collegio è eletto tra i componenti nella prima riunione successiva alla nomina.

Il Collegio dei Sindaci Revisori Regionali resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile; ha il compito di esaminare annualmente il bilancio della sezione regionale, constatarne la regolarità amministrativa e formale e inviare una relazione al Presidente Regionale e, per conoscenza, a tutti i membri del Consiglio Regionale.

In caso di decadenza o dimissione di uno dei componenti, subentra il primo dei non eletti.

e) **Assemblea regionale dei soci**

L'Assemblea regionale dei soci è convocata dal Presidente Regionale.

La convocazione recante l'ordine del giorno, la sede e l'ora dell'adunanza, è effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione, fatti salvi i motivi di urgenza, mediante raccomandata o fax o posta elettronica.

Delle riunioni viene redatto formale verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante; esso è conservato negli archivi della Sezione Regionale ed inviato in copia all'Ufficio di Presidenza.

Tra i compiti dell'Assemblea regionale dei soci rientra obbligatoriamente l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale.

L'Assemblea regionale dei soci, quando elettiva, è presieduta dal Presidente dell'Assemblea regionale elettiva nominato, assieme al Vicepresidente e al Segretario verbalizzante, dal Direttivo Regionale uscente che si riunisce prima dell'insediamento dell'Assemblea stessa.

Le modalità elettorali regionali soggiacciono alle norme già previste per le elezioni degli organismi nazionali.

d) **PIANO FORMATIVO REGIONALE ANNUALE**

Per il migliore coordinamento delle attività/eventi scientifici regionali della Società, e per una adeguata armonizzazione degli stessi con gli eventi nazionali, entro il 31 dicembre di ogni anno ogni Sezione Regionale dovrà rimettere all'Ufficio di Presidenza il Piano Formativo previsto per l'anno successivo. Eventi non previsti nel piano formativo annuale dovranno essere concordati con l'Ufficio di Presidenza al fine della loro eventuale realizzazione. Gli aspetti legati alla gestione economica ed organizzativa sono dettagliati in apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

**Art. 23 – Commissioni di studio**

Il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa, può istituire Commissioni consultive per lo studio e l'approfondimento di problematiche connesse alle finalità istituzionali della SIMPE. All'atto dell'istituzione ne designa il Coordinatore ed i componenti.

La Commissione ha la durata di un anno dalla sua composizione, ferma restando l'eventualità che possa comunque esaurire il suo compito prima di tale termine.

Le commissioni possono essere confermate o rinnovate su specifica indicazione del Consiglio Direttivo per più mandati annuali consecutivi.

#### **Art. 24 - Organi Consultivi della Società Scientifica: Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico ha compiti di verifica e controllo della qualità delle attività svolte e da svolgere, della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Si dota di apposito regolamento inerente la propria attività, approvato dal Consiglio Direttivo.

La durata coincide con quella delle cariche elettive.

#### **Articolo 25 - La Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER)**

Per le proprie attività di ricerca e di valutazione epidemiologica la SIMPE si dota di una propria Rete, definita Rete Pediatrica di Epidemiologia e Ricerca (RePER).

Alla Rete possono partecipare tutti i pediatri iscritti alla SIMPE che accettano di aderire, sia se tale volontà venga espressa al momento della iscrizione, sia nel caso venga manifestata successivamente. Alla RePER possono, inoltre, partecipare altre figure professionali, anche non mediche, funzionali allo sviluppo delle attività della Rete stessa.

Scopi e attività della RePER sono:

- Organizzazione, analisi e svolgimento di:
  - studi e progetti di ricerca
  - indagini in materia di salute rivolte ai medici ed alle famiglie
- Diffusione dei risultati della propria attività mediante pubblicazioni sul sito [www.simpe.it](http://www.simpe.it) ovvero [www.simpeservizi.it](http://www.simpeservizi.it) o ancora attraverso materiale cartaceo o presentazioni a Convegni, Congressi, Workshop o ogni altro metodo di diffusione.

La RePER svolge le proprie attività in una ottica di sinergia e coordinamento con gli Organi sociali di SIMPE. La funzione di Coordinatore è assunta dal Segretario Generale, coadiuvato dal Direttore della Rete Reper, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Ufficio di Presidenza.

#### **Articolo 25 bis – Patrocini, siti e loghi**

Le Sezioni Regionali non possono concedere patrocini autonomi ad eventi di natura sovraregionale nè disporre di canali di comunicazione e siti web autonomi rispetto a quello della SIMPE Nazionale nelle cui pagine saranno presenti settori dedicati alle singole sezioni regionali.

### **Articolo 26 - Esercizio finanziario e di bilancio**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Tesoriere presenta all'Assemblea dei soci la relazione di bilancio con il rendiconto consuntivo finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente ed il bilancio di previsione dell'anno in corso per la loro approvazione.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere depositati presso la sede sociale con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione. Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. E', pertanto, vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione. La SIMPE si obbliga a pubblicare sul proprio sito **www.simpe.org** ovvero **www.simpeservizi.it**, entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, i bilanci preventivi, i consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti.

Il bilancio di previsione e il conto consuntivo debbono essere approvati da parte dell'assemblea degli iscritti.

### **Articolo 27 - Modifiche dello statuto**

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale convocata in seduta straordinaria con il voto di almeno i due terzi dei presenti in regola con il pagamento della quota associativa. Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente dell'Associazione.

Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve informare i Soci del contenuto del testo delle modifiche proposte almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea stessa, a mezzo posta o posta elettronica o mediante pubblicazione sul sito istituzionale.

### **Articolo 28 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio sociale sono deliberati dall'Assemblea dei soci a maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Articolo 29 - Legge applicabile**

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute del Codice Civile ed alle leggi vigenti.



### **Articolo 30 – Meccanismo elettorale**

Le elezioni sono svolte con previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni della Società Scientifica attraverso l'elezione democratica degli organismi statutari, con votazione a scrutinio segreto.

Le elezioni per il rinnovo degli organi sociali della SIMPE si tengono ogni 4 (quattro) anni.

Possono partecipare al voto i soli soci ordinari iscritti entro la fine dell'anno solare precedente a quello in cui sono fissate le elezioni ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

È ammessa anche la votazione per via telematica qualora il congresso elettivo dovesse ricadere in un periodo nel quale siano state vietate, per Decreto o Legge Nazionale, le adunanze assembleari svolte in presenza.

Per essere candidabili ed eleggibili all'Ufficio di Presidenza è necessaria una anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPE di 5 annualità, essere in regola con il pagamento della quota sociale ed aver ricoperto una carica nel Consiglio Direttivo Nazionale o aver ricoperto il ruolo di Presidente o Vicepresidente o Segretario o Tesoriere regionale.

Per essere candidabili ed eleggibili nel Consiglio Direttivo Nazionale, nel Collegio dei Sindaci Revisori e nel Collegio dei Probiviri è necessaria una anzianità di iscrizione continuativa alla SIMPE di cinque annualità ed essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Il regolamento elettorale per l'elezione delle cariche sociali nazionali e regionali è redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale dei Soci alla prima riunione utile.